



REGIONE BASILICATA  
DIPARTIMENTO SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

**AMBITO ZONALE ALTO AGRI**

R.Gio/CPA

**CENTRI DI PROMOZIONE GIOVANILE AUTOGESTITI**

**Art.1 Definizione**

Il centro di aggregazione giovanile è una unità di offerta per la generalità dei giovani. Esso ha lo scopo di offrire un'ampia gamma di opportunità di impegno e di utilizzo del tempo libero, la possibilità di usufruire di iniziative aventi contenuti formativi e socializzanti allo scopo di favorire un corretto sviluppo psicofisico e di attuare un intervento di prevenzione nei confronti della devianza giovanile.

Nello stesso tempo Il Centro si configura come servizio territoriale a beneficio dell'intera comunità, organizza perciò attività di produzione culturale, educative, di animazione destinate a tutti i cittadini.

Il significato sociale dei centri di promozione sta nell'affermare la capacità dei giovani di produrre per la comunità locale.

Le attività assumono un valore preventivo quando consentono ai partecipanti di:

- Essere i protagonisti dell'iniziativa attraverso una collaborazione attiva alla sua progettazione e realizzazione
- Costruire un prodotto - iniziativa, piacevole e gratificante, consentendo di sperimentare un'immagine positiva di se' come capace di provare piacere e divertimento, in gruppo e con gli adulti;
- Fruire direttamente del prodotto - iniziativa ideato, aiutando a viverci come persona capace di creare qualcosa di solido e quindi di utilizzabile ed utile, che può' allietare ed essere fruito anche da altri.

Misurare le proprie capacità in tempi definiti, permettendo di fare un bilancio, di riprogettare, di apprendere dall'esperienza.

Il centro punta sull'associazionismo tra giovani eventualmente sostenuto e integrato dal lavoro professionale delle cooperative sociali e raccordato con le altre forme di partecipazione culturale e sociali del territorio.

**Art.2 Destinatari**

I destinatari dei centri di aggregazione giovanile sono tutti i giovani e gli adolescenti; tali centri si rivolgono in particolare a soggetti in condizioni di emarginazione e a ragazzi per i quali, dopo l'orario scolastico, non esistono opportunità aggregative e ricreative né familiari

né collettive. I soggetti in condizioni di emarginazione non devono prevalere numericamente sul flusso complessivo degli utenti: essi, di fatto, rappresentano una “presenza” all'interno di una consistente utenza indifferenziata.

I giovani all'interno del Centro assumono anche il ruolo di produttori di una vasta gamma di iniziative sociali, culturali e di animazione, aperte e accessibili a tutti i cittadini senza distinzione di età.

### **Art. 3 Promozione attivazione e gestione del Centro di Promozione**

1. La gestione complessiva del centro è affidata ai ragazzi organizzati in associazione o in coordinamento dei gruppi formali e informali.
2. Il Centro può essere promosso e attivato dalle associazioni già attive nel Comune, anche in collaborazione con il servizio sociale comunale e con gli altri soggetti sociali disponibili sul territorio.
3. Quando i promotori sono più di una associazione, devono costituire un coordinamento interassociativo finalizzato alla gestione del Centro. Quando una singola associazione intende promuovere l'attivazione del Centro è obbligo del Comune coinvolgere anche le altre associazioni giovanili o gruppi informali attivi sul territorio per verificare l'interesse e la disponibilità a contribuire alla gestione del Centro.
4. Il coordinamento è disciplinato da apposito regolamento concordato e sottoscritto dai promotori. Il regolamento prevede anche le forme e le modalità di gestione del Centro, l'organizzazione interna, gli organismi di partecipazione e di decisione. Il regolamento va inoltrato in copia sia al Comune sede del Centro sia al Comune capoparea anziani.
5. Il centro deve essere gestito secondo i principi di democraticità, partecipazione, trasparenza, solidarietà e finalizzati alla promozione della cittadinanza attiva e allo scambio tra le generazioni.
6. I singoli Comuni associati nell'ambito di zona Alto Agri, decidono in autonomia le forme più opportune di promozione e avvio del centro, coinvolgendo tutti i giovani, singoli o associati, disponibili sul proprio territorio.
7. Sarà cura del Comune capoparea avviare entro il triennio di attuazione del psz forme di collaborazione e coordinamento tra i diversi centri diffusi nel territorio quando e se non autonomamente attivate dagli stessi ragazzi.
8. Il regolamento costitutivo del coordinamento per la gestione del centro laboratorio deve prevedere negli organismi di controllo e/o di decisione almeno un rappresentante del locale centro laboratorio per la comunità.

L'avvio del Laboratorio è deciso attraverso un rapporto negoziale tra comune e promotori.

### **Art.4 Funzionamento**

L'organizzazione interna delle attività, degli spazi, dei tempi di apertura e chiusura sono decisi in autonomia dai ragazzi.

### **Art. 5 Attività**

A titolo puramente indicativo le attività svolte sono polifunzionali e organizzate secondo il modulo del “laboratorio” inteso come momento di tempo libero programmato in cui il momento del “fare” si congiunge con il soddisfacimento di un bisogno di socializzazione.

Questa organizzazione che favorisce un processo di integrazione sociale, si presenta come insieme di momenti differenziati sia per contenuti sia per obiettivi.

Sono da prevedersi momenti di libera e spontanea aggregazione e momenti programmati di diverse attività, quali ad esempio: atelier di tessitura, di falegnameria, di fotografia, di pittura, di musica e teatro, escludendo la finalità meramente commerciale di tali attività.

Il centro di promozione deve altresì garantire attività al servizio della collettività, attuando stretti legami con l'Ente locale, le scuole, il quartiere, la comunità, i centri laboratori per la comunità.

Le attività, quando possibile, è auspicabile che siano integrate con quelle dei Laboratori per la Comunità.

Il centro deve inoltre prevedere attività di documentazione e informazione.

Fondamentale la presenza di tecnologie informatiche e il loro uso.

### **Art. 6 Requisiti generali dei locali destinati ad ospitare il Centro di promozione**

I locali destinati ad ospitare il Centro di promozione sono forniti, di norma, dai Comuni, ceduti in uso all'associazione dei giovani che gestisce le attività. I Comuni si fanno carico dei costi delle utenze, escluse le spese telefoniche e di riscaldamento che restano a carico dell'associazione.

I locali devono avere di norma:

- Almeno due stanze dedicate alle attività di laboratorio e una stanza per le riunioni, una stanza deposito, per una superficie complessiva non inferiore a 90 mq. esclusi i servizi igienici.
- Almeno due bagni uno per gli uomini e uno per le donne
- Condizioni di sicurezza degli impianti
- Idoneità igienico sanitaria
- Condizioni di stabilità in situazioni normali o eccezionali

La sede deve preferibilmente svilupparsi su di un'unica quota e al pian terreno, localizzata in ambiti urbani, meglio se nei centri storici.

E' possibile, in ogni caso, ospitare la sede del centro laboratorio in aule scolastiche, in case di riposo con spazi appositamente dedicati, nei centri diurni o sociali già attivi purché idonei, nelle sedi parrocchiali o in altre sedi già gestite da organizzazioni di volontariato giovanile purché idonee.

I centri di aggregazione giovanile possono avere sede all'interno dei Centri diurni per anziani, attraverso l'organizzazione opportuna degli spazi.

### **Art. 7 Sicurezza delle persone e requisiti dell'associazione**

L'associazione che gestisce il centro di promozione deve assicurare le persone attive nel centro medesimo tramite polizza contro gli infortuni e a copertura di danni verso terzi.

L'associazione deve avere uno statuto i cui contenuti siano coerenti con le finalità del presente regolamento. In caso di coordinamento interassociativo, è sufficiente che l'atto costitutivo del coordinamento faccia proprie le finalità del presente regolamento.

### **Art. 8 Autorizzazione al funzionamento**

Sulla base dei requisiti di cui agli artt. 7 e 8 il Comune sede del centro laboratorio rilascia l'autorizzazione al funzionamento.

### **Art. 9 Contributi**

- a. A ciascun centro di promozione sarà assegnato annualmente un contributo pari a quello previsto nel piano sociale di zona.
- b. Il Contributo sarà assegnato direttamente dal Comune capoparea ai centri giovanili previa sottoscrizione di una convenzione con l'associazione che gestisce.
- c. Il contributo sarà erogato previa presentazione da parte dell'associazione di un programma di attività in cui sia prevista almeno una iniziativa pubblica destinata a tutta la comunità locale.
- d. Il contributo viene erogato anche in presenza di risorse diverse eventualmente attivate dall'associazione attraverso altri canali di finanziamento regionali, nazionali ed europei, o attraverso autofinanziamento, o attraverso iniziative di raccolta fondi e donazioni.
- e. Il programma va inoltrato al Comune sede del centro che provvederà ad inviarne copia al Comune capoparea.
- f. Al fine di favorire forme di autofinanziamento i Comuni singoli possono decidere di incrementare, con risorse proprie, il contributo assegnato ai sensi del piano sociale di zona incrementando per pari importo l'ammontare delle risorse autofinanziate dall'associazione fino ad un massimo di \_\_\_\_\_ di lire.
- g. L'associazione presenta ogni anno il rendiconto delle spese sostenute e delle eventuali rimanenze da destinare ad altre attività per l'anno successivo o all'acquisto di attrezzature arredi e materiali necessari all'attività.
- h. L'associazione presenta ogni anno il programma delle attività e la previsione delle spese e delle entrate.
- i. Il programma delle attività, con la relativa previsione delle spese e delle entrate, è presentato pubblicamente in una apposita iniziativa organizzata dall'associazione.

### **Art. 10 Facoltà dei Comuni singoli**

I Comuni, in piena autonomia, possono destinare ulteriori risorse proprie al centro di promozione, sia sottoforma di contributo economico sia attraverso l'uso gratuito di locali, attrezzature arredi, o attraverso altre forme di incentivazione.

In tal caso il Comune interessato deve informare il Comune capoparea, attraverso comunicazione scritta, dell'eventuale ulteriore contributo in aggiunta a quello già determinato in sede di piano sociale di zona.

E' facoltà dei Comuni attribuire al centro di promozione altre funzioni coerenti con il presente regolamento e che non siano in contrasto con gli orientamenti di fondo del Piano sociale regionale. In particolare il centro di promozione può anche promuovere iniziative ricreative, viaggi, gite, purché autoorganizzate, autogestite, autofinanziate, fatti salvi eventuali contributi aggiuntivi dei singoli comuni erogabili in tal caso previa verifica delle priorità del piano sociale di zona.

### **Art. 11 Animatore professionale**

Su richiesta dei singoli Comuni, il Comune capoparea nell'indire la gara per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare in area infanzia e dei centri diurni in area infanzia o anche delle comunità di accoglienza, può prevedere che la cooperativa sociale affidataria abbia una figura di animatore professionale con funzioni di sostegno alla programmazione e alla realizzazione delle attività nel centro di promozione. In tal caso lo standard è di un operatore ogni 3 centri di promozione con un impegno massimo di 12 ore settimanali.

**Art. 12 Conferenza di verifica**

Ogni anno i singoli Comuni di intesa con il Comune capoparea organizzano una conferenza di verifica tra i centri di promozione giovanile e i centri laboratori per la Comunità. Alla Conferenza partecipano tutti i soggetti sociali e istituzionali coinvolti nel sistema locale dei servizi sociali.

**Art. 13 Applicazione del regolamento e modalità di verifica**

Il presente regolamento è applicato da tutti i Comuni dell'ambito sociale di zona Alto Agri, è approvato dalla Conferenza dei sindaci e dai consigli comunali. Può essere modificato in qualsiasi momento su richiesta di almeno un terzo dei Comuni associati o in caso di sopraggiunte nuove disposizioni normative. Le modifiche al regolamento sono approvate in sede di Conferenza dei sindaci e nei consigli comunali.

**Art. 14 Norma finale**

Per quanto non disciplinato da presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel piano socio-assistenziale regionale, nel piano sociale di zona, alla legge 8 novembre 2000, n. 328, alle altre leggi nazionali e regionali, vigenti o da emanarsi, nelle materie in questa sede regolate o ad esse connesse.